

----- STATUTO -----

----- 1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "Consorzio Interaziendale Canavesano per la formazione professionale - C.IA.C. - Società Consortile a responsabilità limitata" siglabile "C.IA.C. s.c.r.l." con o senza interpunzione. -----

La società ha sede in Valperga. -----

La società ha durata fino al giorno 31 dicembre 2050.-----

-----2. OGGETTO SOCIALE-----

La società consortile, ha lo scopo, in armonia con le finalità definite dalla legge 21/12/1978 n. 845 e successive integrazioni e modificazioni e dalla L.R. del Piemonte 13 aprile 1995 n. 63 e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento ai piani e programmi di istruzione e formazione, ai piani annuali ed gli orientamenti didattici elaborati dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni, dalle Province e dagli Enti Pubblici locali, dall'Unione Europea, da aziende e singoli privati - di contribuire a realizzare, a favore dei singoli cittadini, di Aziende, di Enti Pubblici e di Enti privati presenti sul territorio nazionale ed eventualmente all'estero: -----

- attività di istruzione/ formazione finanziate da enti pubblici, comunitari o privati; -----

- attività di specializzazione e di qualificazione di giovani laureati, diplomati delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il loro primo inserimento, con mansioni qualificate, nell'attività produttiva;-----

- attività di riqualificazione, riconversione ed elevamento delle capacità professionali dei lavoratori in cerca di occupazione, dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;-----

- attività di formazione degli apprendisti ai sensi della normativa nazionale, regionale e dei CCNL;-----

- attivazione di tirocini formativi; -----

- attività di orientamento scolastico e professionale, nonché attività di reinserimento lavorativo; -----

- attività di progettazione, erogazione, valutazione e ricerca nel campo dei servizi al



lavoro rivolti a soggetti giovani e adulti, con particolare attenzione a quelli in situazione di transizione e/o debolezza rispetto al mercato del lavoro: accoglienza, informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro, incontro domanda e offerta di lavoro, sostegno all'inserimento lavorativo, formazione in alternanza, preselezione, sostegno alla creazione di impresa, sviluppo locale;-----

- attività di supporto alla ricollocazione professionale nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
- attività di certificazione delle competenze professionali;-----
- attività di acquisizione e diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche, pertinenti alle finalità della società consortile;-----
- attività di ricerca e di diffusione di buone prassi in materia di istruzione- formazione anche attraverso pubblicazioni, convegni, iniziative seminariali;-----
- attività di servizio e assistenza alle aziende consortili e non, a enti pubblici e/o privati, in materia di formazione sia sotto il profilo tecnico-tecnologico che organizzativo e amministrativo;-----
- attività di consulenza alle aziende consortili e non, a enti pubblici e/o privati, in materia di reperimento dei mezzi necessari per il finanziamento degli investimenti, per lo sviluppo dell'attività aziendale, l'integrazione con altre unità, compresa la partecipazione a bandi o gare;---
- attività svolte in connessione con la formazione, di prestazione di servizi di ristorazione in genere, intesi come somministrazione di alimenti e bevande in tutte le forme consentite dalle rispettive autorizzazioni commerciali, con servizio di bar, al tavolo, "self-service", ecc...;-----
- la somministrazione e la vendita, anche per asporto, di prodotti alimentari, gastronomici, di pizzeria e di bevande; la gestione e l'organizzazione di attività legate ai catering sia direttamente sia in collaborazione con società del mondo alberghiero e della ristorazione;

l'attività di cucina a domicilio. -----

A tal fine la società consortile assumerà tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità sopra elencate e, in particolare, a:-----

- scegliere fra le iniziative di istruzione/formazione proposte, quelle cui dare diretta attuazione e raccogliere i necessari consensi e/o autorizzazioni; -----

- ad assumere la direzione di quelle iniziative, la cui gestione diretta non si intende mantenere, indicando gli enti più idonei ad assumerla, predisponendo, attraverso gli adempimenti connessi, il relativo passaggio di competenza. -----

Più in generale la società consortile potrà svolgere ogni attività tra quelle demandate dalla normativa internazionale, europea, nazionale, regionale, provinciale. -----

La società consortile potrà svolgere, per il raggiungimento dell'oggetto ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni od interessenze direttamente ed indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio. -----

### ----- 3. SOCI -----

Possono essere soci Enti pubblici, Associazioni di categoria, Associazioni che abbiano tra i loro fini lo sviluppo economico, sociale e culturale, soggetti privati, questi ultimi persone giuridiche o fisiche, che abbiano natura imprenditoriale e che, per le qualità aziendali e le competenze tecniche e professionali, abbiano interesse alla erogazione di servizi di formazione ovvero dispongano di competenze e conoscenze tali da poter essere utilmente trasferite ad altri consorziati. In caso di aumento del capitale sociale sottoscrivibile da nuovi soci, l'ammissione di nuovi soci privati è di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla domanda di sottoscrizione dell'aumento. Ove il Consiglio non si pronunci entro tale termine, la domanda si intende accolta. In caso di diniego la deliberazione deve essere motivata. L'ammissione alla società Consortile di Enti Pubblici è automatica alla presentazione della delibera consigliare dell'Ente. -----



Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta.-----

----- 4. CAPITALE SOCIALE VALORE QUOTE -----

Il capitale sociale è pari a Euro 46.410,00 (quarantaseimilaquattrocentodieci) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.-----

L'assemblea straordinaria dei soci del 15 gennaio 2021 ha deliberato un aumento di capitale scindibile di euro 46.410,00 (quarantaseimilaquattrocentodieci) da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2021.-----

Il capitale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti, di beni in natura e di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge.-----

Salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2482-ter c.c., l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.-----

----- 5. CLAUSOLA DI GRADIMENTO -----

La cessione delle quote a favore di soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. A tal fine quel socio che intenda cedere la propria quota dovrà comunicare con congruo preavviso, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Consiglio di Amministrazione la propria richiesta di autorizzazione, il nominativo e le generalità del cessionario privato, unitamente ad una copia autentica dello statuto ovvero del certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. rilasciato entro tre mesi dalla comunicazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di diniego la deliberazione dovrà essere motivata e contenere l'indicazione di altro soggetto gradito a favore del quale potrà essere effettuata la cessione della quota.-----

Ove il Consiglio di Amministrazione non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorizzazione si intenderà tacitamente rilasciata. Entro lo stesso termine il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere in forma scritta, per non più di una volta, ulteriori chiarimenti ed informazioni in ordine al cessionario, fermo restando l'obbligo di pronunciarsi entro trenta giorni successivi al ricevimento delle informazioni integrative e salvo

il rilascio tacito della autorizzazione nel caso di silenzio. -----

#### ----- 6. RECESSO -----

Il diritto di recesso spetta al socio esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge. -----

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione del socio per la quale esso viene esercitato. -----

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione. -----

La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza: -----

\* entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione; -----

\* entro dieci (10) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso; -----

\* entro dieci (10) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea; -----

\* entro dieci (10) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 quater c.c. -----

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos. -----

Il recesso non può comunque essere esercitato se, entro novanta (90) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

L'Organo Amministrativo, nei settantacinque (75) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare, tenendo conto del suo valore di mercato e sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione

adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. -----

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di disaccordo espresso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.-----

#### -----7. ESCLUSIONE-----

Oltre che nel caso indicato all'art. 2466 c.c. sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa il fallimento o l'assoggettamento ad altra procedura concorsuale, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. -----

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso. -----

Al socio escluso spetta un importo pari al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, senza che abbia diritto al rimborso di eventuali sovrapprezzi pagati e/o al riconoscimento di un valore dell'avviamento della società; tale importo verrà rimborsato alternativamente dalla società utilizzando riserve disponibili oppure mediante acquisto della quota di partecipazione da parte degli altri soci o proporzionalmente al valore della loro partecipazione o in toto da parte di uno o più soci oppure da parte di un terzo che ne faccia richiesta nel rispetto degli art. 3 e 5 -----

#### -----8. ASSEMBLEA SOCI -----

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto. -----

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare. -----

L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora la società sia

tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'Assemblea è convocata, in prima ed in seconda istanza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato, se fornito di delega specifica, anche su richiesta di un terzo del capitale sociale nel caso in cui i soci ne facciano richiesta. -----

L'assemblea viene convocata presso la sede sociale, o anche altrove purchè in territorio regionale a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, ovvero a mezzo telegramma, messaggio telefax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea. -----

Nei casi di urgenza il termine di convocazione viene ridotto a otto giorni e la convocazione potrà essere effettuata comunque ed indifferentemente con ciascuno dei citati mezzi. ----

L'assemblea è comunque validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno. -----

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure



deve trovarsi il soggetto verbalizzante.-----

9. QUORUM DELIBERATIVI - VALORE DEL VOTO-----

L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.-----

L'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge.-----

I quorum costitutivi e deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.-----

Ciascun socio può delegare chiunque, sia o meno un altro socio, a rappresentarlo nell'assemblea.-----

Non sussiste alcun limite al numero di soci che può essere rappresentato dallo stesso delegato. La delega deve avere forma scritta.-----

----- 10. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal socio all'uopo designato dagli intervenuti.-----

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.-----

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.---

----- 11. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri ricompreso fra cinque e nove come sarà di volta in volta disposto dall'assemblea. Fra questi, un numero massimo di due amministratori è nominato direttamente ed esclusivamente da soci di natura pubblica in sede di assemblea ordinaria, con votazione separata ed a maggioranza semplice.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere eletti fra i non soci. Il consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta.-----

Al consiglio di amministrazione spettano tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quelli che la legge o il presente statuto riserva all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Al presidente spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi come nei giudizi, nonché la firma sociale.-----

Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei



limiti consentiti dagli artt.2381 co.4 e 2475 co. 5 c.c., propri poteri ed attribuzioni ad uno o più membri, Amministratori delegati, determinando i limiti della delega.-----

----- 12. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ADUNANZA -----  
----- COLLEGIALE -----

Ogni qual volta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo giudichi necessario o venga richiesto da un amministratore o dall'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riunirsi e a deliberare in adunanza collegiale ovvero ad adottare le proprie decisioni sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

In caso di adunanza collegiale, il Consiglio di Amministrazione viene convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, a cura del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato.-----

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.-----

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.-----

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.-----

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o

visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.-----

----- 13. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONSENSO -----  
-----ESPRESSO PER ISCRITTO-----

Su indicazione di chi ne assume l'iniziativa e qualora nessuno degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo si opponga, le singole decisioni del Consiglio di Amministrazione possono venire adottate sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.---

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo completo con la proposta di decisione, lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. -----

Il voto degli amministratori va apposto in calce al testo della decisione preformulata, con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale; il documento così sottoscritto va trasmesso alla società entro cinque (5) giorni dalla sua ricezione. -----

Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione.-----

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata sollecitamente a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, e trascritta a cura

dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori. -----

#### ----- 14. COMITATO TECNICO -----

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato tecnico organo, consultivo dello stesso.---

E' composto da cinque membri; i suoi membri non devono necessariamente essere soci e devono possedere dimostrata competenza ed esperienza, professionale o scientifica, in materia di formazione professionale o comunque in tutte quelle materie oggetto dell'attività formativa che costituisce il fine primario della società. E' presieduto da un Presidente nominato dallo stesso comitato fra i suoi membri; il presidente lo rappresenta presso gli altri organi sociali, ne regola il funzionamento e può delegare di volta in volta ed in via specifica le proprie funzioni. -----

Il comitato tecnico:-----

a) può formulare proposte generali di indirizzo dell'attività della società in materia di formazione ed esprime pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione;-----

b) può proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'approvazione di specifici progetti formativi a favore di uno o più soci di natura pubblica o privata; in tale ipotesi il consiglio di amministrazione è tenuto a decidere sulla proposta con deliberazione motivata entro la seconda riunione utile successiva alla sua proposizione;-----

c) svolge, su richiesta del consiglio di amministrazione, funzioni di consulenza in materia di formazione professionale; in tal caso potrà essere previsto un compenso determinato dal consiglio stesso a favore del comitato o di quei membri cui sia stato affidato lo svolgimento della consulenza. -----

L'assemblea dei soci può determinare un compenso, fisso di anno in anno, a favore dei membri del comitato; in mancanza la carica non dà diritto ad alcun compenso, salva l'ipotesi di cui alla precedente lett.c) di questo stesso articolo.-----

#### ----- 15. DIRETTORE GENERALE -----

Il consiglio può nominare un direttore generale cui sono affidati i compiti di organizzazione e gestione dell'attività sociale; i poteri del

direttore generale comprenderanno in materia gli atti di amministrazione straordinaria eventualmente delegati dal consiglio. La carica del direttore generale è compatibile e cumulabile con incarichi nell'organo amministrativo della società consortile.-----

-- 16. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di nominare in qualunque momento l'organo di controllo o un revisore legale, oppure entrambi, determinandone il compenso annuale per l'intero periodo di durata dell'ufficio, fatti salvi tutti i casi in cui la loro nomina sia obbligatoria per legge.-----

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile e gli si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.-----

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, l'organo di controllo è composto di un solo membro effettivo iscritto al registro dei revisori legali ed esercita anche il controllo contabile e la revisione legale dei conti.-----

----- 17. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale con il conto economico a norma di legge.-----

Gli utili netti, dopo aver destinato una somma non inferiore al 5% per riserva legale, saranno accantonati in apposito fondo e reinvestiti. Non è ammessa alcuna distribuzione di utili o dividendi, sotto qualsiasi forma, ai soci.-----

----- 18. LIQUIDAZIONE - SCIOGLIMENTO -----

La società si scioglie per deliberazione dell'Assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.-----

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:-----

nomina uno o più liquidatori; fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa,

ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi; delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo; fissa gli emolumenti del o dei liquidatori. -----

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente. -----

La liquidazione della società avrà luogo secondo le norme di legge. -----

----- 19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Le vertenze tra i soci o tra società e soci sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri, nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. di Torino. Il ricorso alla procedura arbitrale verrà promosso dalla parte che vi ha interesse. -----

Il lodo dovrà essere emesso entro novanta giorni dall'accettazione del collegio arbitrale con possibilità di proroga per un termine analogo e per una sola volta. -----

Ogni decisione, anche istruttoria, verrà presa fra gli arbitri a maggioranza. Il collegio giudicherà secondo diritto, facendo riferimento, per le formalità di procedura alle norme del codice di procedura civile. -----

----- 20. QUOTA ANNUA -----

In base alle disposizione dell'articolo 2615 ter 2° comma del Codice Civile e qualora venga deliberata dagli organi competenti, i soci sono tenuti a versare a favore della società una contribuzione annua, che confluirà nel fondo riserva consortile, in misura proposta annualmente dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, di importo comunque non superiore a 1.033,00 Euro per socio. -----

I versamenti approvati dall'Assemblea in esecuzione delle sovrastanti disposizioni sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti. -----

----- 21. DISCIPLINA - RINVIO -----

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicheranno le norme di legge in materia. -----

In originale firmato: -----  
Giovanni TRIONE -----

----- ALDO PRESBITERO NOTAIO -----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
FIRMATO A NORMA DI LEGGE  
Scritta su ..... *db* ..... fogli  
per uso ..... *Fiscale* .....  
IVREA, il ..... **- 3 FEB. 2021** .....

*[Handwritten Signature]*  
